

LA CONSOLAZIONE
ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI/BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO
SUPERIORE D'ISTRUZIONE "AUGUSTO CIUFFELLI" DI
TODI, AI SENSI DELL'ART.3 DELLO STATUTO.**

(Approvato con deliberazione n°. 145 del 10.10.2005)

LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI/BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DEL
CONVITTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE "AUGUSTO CIUFFELLI" DI TODI, AI
SENSI DELL'ART.3 DELLO STATUTO.

Premesso:

-che L'Opera Pia della Consolazione, originatasi nell'anno 1527, grazie alle donazioni dei fedeli che accorrevano a Todi per venerare l'immagine della Augusta Vergine nel Tempio eretto su disegno di Bramante Lazzari, aveva per scopo il mantenimento del tempio e l'ospitalità ai pellegrini; i fini iniziali si modificarono con l'andare degli anni e, da ultimo, si possono individuare nel mantenimento, presso la Scuola Agraria "Ciuffelli" di Todi, di sei alunni appartenenti alle famiglie di agricoltori poveri di Todi, nella erogazione di un modesto contributo alla Scuola Agraria, e soprattutto nel mantenimento del Tempio della Consolazione e del culto in esso praticato;

-che, con D.D. n.7929 del 6/09/2002 e s.m.i., è stata disposta la fusione di tutte le Opere Pie Amministrate dalle Istituzioni Riunite di Beneficenza di Todi, tra cui L'Opera Pia della Consolazione, quindi eretto l'Ente La Consolazione ETAB;

-che l'art. 3 del vigente Statuto annovera, tra le varie finalità dell'Ente, "*il mantenimento degli alunni bisognosi nel convitto annesso alla Scuola Agraria "Augusto Ciuffelli di Todi"*;

- Vista la Legge 17.7.1890, n°.6972;
- Visto il R.D. 3.2.1891, n°.99;
- Vista la deliberazione della Congregazione di Carità di Todi del 15.08.1924, n°.20 (in occasione della trasformazione della scuola pratica in Regia Scuola Agraria Media);
- Visto il R.D. 3.11.1932 (Statuto O.P. Consolazione);
- Visto il R.D. 31.08.1933, n°.2168 (trasformazione del Regio Istituto Agrario ai sensi dell'art.71 della legge 15.06.1933, n°.889);
- Visto lo Statuto dell'Istituto Agrario, approvato con R.D. 31.08.1933, n°. 2166;
- Visti i Decreti Reali 27 dicembre 1938, 22 giugno 1939 e 29 gennaio 1942 con cui sono state istituite le Istituzioni Riunite di Beneficenza di Todi;
- Visto lo Statuto dell'Ente approvato dalla Regione Umbria con D.D. n.7929 del 6/09/2002 e succ. D.D. 842 del 13.2.2004 ed in particolare l'art.3;
- Visti gli artt. 3, 34 (3° comma) e 35 (2° comma) Cost.

Il Consiglio di Amministrazione approva il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' GENERALI E SCOPI.

L'Ente La Consolazione E.T.A.B. eretto dalla Regione Umbria con Det. Dir. 7929 del 6.9.2002 e s.m.i., al fine di conseguire, tra l'altro, "*il mantenimento degli alunni bisognosi nel convitto annesso alla Scuola Agraria "Augusto Ciuffelli di Todi"*" (art. 3 dello Statuto approvato con D.D. n.7929 del 6/09/2002 e s.m.i.), istituisce l'erogazione dei sussidi (borse di studio) in favore dei medesimi studenti.

L'Ente si riserva la facoltà di denominare detti sussidi per dare memoria di:

- un benefattore illustre;
- un'Opera Pia da cui discende l'ETAB;
- altro stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
- altro (nei casi di cui all'art. 3) lett. b)).

Per quanto detto la concessione di siffatte liberalità potrà essere gravata dalla redazione di uno studio scientifico-storico inerente la centenaria storia delle Opere Pie e dei relativi benefattori che hanno dato luogo all'Ente La Consolazione E.T.A.B..

ART. 2 – DESTINATARI DEI SUSSIDI.

Le borse di studio di cui al presente regolamento sono riservate agli studenti del convitto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al relativo concorso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti e frequentare regolarmente l'Istituto d'Istruzione Superiore A. Ciuffelli di Todi;
- 2) essere iscritti al Convitto dell'Istituto;
- 3) non avere compiuto l'età massima prevista dalle norme regolamentari vigenti per i convitti di istituti tecnici statali.

Il requisito di cui ai punto 1) e 2) non deve essere posseduto dai soli studenti provenienti dalle scuole medie

(i quali comunque dovranno iscriversi sia all'Istituto che al Convitto).

I soggetti, riconosciuti beneficiari di altri sussidi economici il cui fine è quello di favorire l'istruzione scolastica, potranno partecipare alla selezione, ma dovranno comunicare, al tempo della presentazione della domanda e unitamente a questa, l'attribuzione dell'ulteriore sussidio. Al termine della procedura selettiva detto soggetto, nel caso in cui rientri anche tra i soggetti a cui saranno attribuiti i sussidi di cui al presente regolamento, dovrà comunicare l'opzione per uno solo dei benefici come previsto dal successivo art. 13 (decadenza dai benefici).

ART. 3 – FINANZIAMENTO.

L'attivazione delle borse in questione avviene:

- a) su fondi a ciò destinati nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ente La Consolazione E.T.A.B.;
- b) su fondi, anche cofinanziati dall'Ente La Consolazione E.T.A.B., derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, che prevedano stanziamenti finalizzati all'attivazione di sussidi (borse di studio).

Ogni anno, nell'ambito della determinazione degli obiettivi e delle priorità da perseguire nella predisposizione del Bilancio di Previsione, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il numero e l'entità di ogni borsa di studio. Lo stesso organo, sempre con cadenza annuale, approverà un apposito Bando pubblico, con allegato schema di domanda, inerente la concessione dei sussidi di che trattasi.

ART. 4 – DOMANDE E MODULISTICA.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e conforme al modello allegato al Bando, deve essere sottoscritta da uno dei genitori (o in mancanza da un rappresentante legale) e corredata dai documenti indicati nel Bando stesso. I termini e le modalità di ricezione delle istanze sono stabiliti dal Bando.

ART. 5 – COMMISSIONE.

Successivamente all'approvazione del Bando per l'erogazione dei sussidi, si insedierà la Commissione Giudicatrice ai fini della selezione dei beneficiari cui destinare i sussidi.

La Commissione sarà costituita da:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente La Consolazione E.T.A.B.;
- il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto A. Ciuffelli di Todi;
- il Collaboratore del Dirigente Scolastico per il convitto dell'Istituto A. Ciuffelli di Todi;

La Commissione sarà presieduta dal Presidente pro tempore dell'Ente La Consolazione E.T.A.B. e l'attività della medesima sarà disciplinata dalle stesse norme previste dallo Statuto dell'ETAB per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la borsa sia cofinanziata da un Ente o soggetto privato, può far parte della Commissione giudicatrice un componente coinvolto nel progetto.

La Commissione sarà assistita, ai fini della redazione di appositi verbali, dal Segretario dell'Ente il quale non avrà diritto di voto.

ART. 6 – BANDO DI CONCORSO

Le borse di studio (Sussidi) saranno attribuite tramite selezione pubblica per titoli.

L'avviso di selezione per le borse di studio sarà reso noto mediante:

- pubblicazione sul sito internet del Comune di Todi (o sito dell'Istituto);
- affissione presso l'U.r.p. del Comune di Todi;
- affissione alla bacheca dell'ITAS A. Ciuffelli di Todi;
- affissione alla bacheca delle scuole medie comprensoriali (eventuale).
- altre modalità ritenute idonee.

I bandi dovranno indicare almeno: il numero, la durata, l'importo della borsa da conferire, il nominativo o la causale per cui il contributo è concesso, il luogo ed il termine per la presentazione delle domande.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione dovranno essere inviate alla Commissione Giudicatrice entro il termine previsto dal bando. Ciascuna domanda andrà corredata da quanto previsto dal Bando approvato di volta in volta.

ART. 8 – LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà tenuta a concludere i propri lavori entro i termini eventualmente previsti dal Bando. Il concorso per titoli consisterà nell'esame della documentazione richiesta volta ad accertare in via preliminare l'ammissione degli istanti.

Ai sensi dello Statuto Organico della disciolta O.P. Consolazione saranno privilegiati nell'erogazione dei sussidi di cui al presente regolamento i "*fanciulli presi dalla classe povera degli agricoltori del Comune di*

Todi", nell'attribuzione dei benefici.

In subordine si darà preferenza ai giovani studenti "bisognosi" e meritevoli:

- della Provincia di Perugia;
- della Regione Umbria;
- al di fuori della Regione Umbria.

Pertanto l'erogazione dei sussidi in favore di studenti residenti al di fuori del territorio comunale si effettuerà qualora residuassero benefici non assegnati in favore degli studenti "bisognosi" aventi residenza nel Comune di Todi.

Nell'ambito delle rispettive classi di preferenza (per residenza) verrà stilata una graduatoria sulla base dei parametri sotto indicati:

- a) valutazione delle condizioni economiche della famiglia dello studente;
- b) valutazione del profitto scolastico.

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria generale di merito. Il Giudizio della Commissione nella formazione della graduatoria è insindacabile. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

ART. 9 – CONFERIMENTO DELLA BORSA

Al candidato dichiarato vincitore verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore dovrà far pervenire alla Commissione, presso la sede dell'Ente La Consolazione E.T.A.B., una dichiarazione di accettazione controfirmata dal genitore o dal rappresentante dello studente.

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall'Amministrazione la documentazione necessaria, subentreranno il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. La Borsa consisterà nell'erogazione di una somma di denaro in valuta corrente, nei tempi e modalità definite dal Bando, volta a coprire parzialmente gli oneri sostenuti dalle famiglie dei convittori per il mantenimento agli studi dello studente.

Le borse saranno erogate (in acconto delle rette per la frequenza del convitto), direttamente sul conto di Tesoreria dell'Istituto d'Istruzione superiore A. Ciuffelli.

ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI BORSISTI

Il godimento della borsa non costituirà un rapporto di lavoro e non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'importo della borsa di studio sarà assoggettata al regime fiscale previsto dall'art. 50 lett. c) D.P.R. 22.12.1986 e s.m.i. (T.U. delle Imposte sul reddito). L'erogazione della borsa non sarà cumulabile con altri sussidi economici, comunque denominati, il cui fine sia quello di favorire l'istruzione scolastica.

ART. 11 – RINNOVABILITA'.

L'eventuale rinnovo dei fondi è stabilito in funzione:

1. di eventuali richieste;
2. delle effettive capacità di Bilancio dell'Ente erogante.

ART.12 – EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI AGLI STUDENTI POVERI DI TODI.

Per la concessione in uso dei locali e dei terreni all'Istituto A. Ciuffelli, l'Ente cedente non ha avuto e non ha nulla a pretendere a qualsiasi titolo ad eccezione della disponibilità di n°. 6 posti semigratuiti in convitto, per figli di agricoltori poveri della Città di Todi, come previsto dal R.D. 31/8/1933, n°2168.

Per posto semigratuito si intende l'erogazione dei servizi di vitto e alloggio dietro il pagamento di una retta ridotta del 50 %. Ai fini dell'attribuzione dei suddetti benefici non si darà luogo a selezione pubblica, ma si procederà valutando di volta in volta le richieste pervenute. In tal caso titolare delle decisioni è la Commissione costituita ai sensi dell'art.5 del regolamento. Detto beneficio sarà cumulabile con l'erogazione della somma in denaro consistente in una borsa di studio.

ART. 13 DECADENZA DAI BENEFICI.

In considerazione del fine per cui i sussidi saranno erogati, non è ammesso alcun comportamento contrario alla decenza o alla civiltà ai sensi dell'art.5 del Regolamento per la Colonia Agricola – Torino 20.7.1864 (*"Resta rigorosamente proibito ogni atto di soverchia familiarità fra gli alunni, parole od atti meno civili e modesti"*).

Sarà causa di decadenza inoltre il mancato rispetto del vigente regolamento dell'Istituto e/o l'applicazione di provvedimenti disciplinari da parte dei soggetti all'uopo preposti. Decadranno dai benefici inoltre:

¹ fonte: Archivio Storico Congregazione di Carità di Todi.

a) i soggetti che si siano resi colpevoli di negligenza o malafede;
b) i soggetti che, per qualsiasi motivo, non frequentino più l'Istituto;
c) i soggetti per i quali sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per reati penali.
L'Istituto, nella persona del Collaboratore del Dirigente Scolastico per il convitto dovrà segnalare i casi di decadenza al presidente dell'Ente il quale con atto d'urgenza (poi ratificato, nelle forme previste dallo Statuto, dal C.d.a.) provvederà alla dichiarazione di decadenza dai benefici.
I soggetti riconosciuti beneficiari di altri sussidi economici, comunque denominati, il cui fine è quello di favorire l'istruzione scolastica, dovranno comunicare tempestivamente l'attribuzione dell'ulteriore sussidio (non oltre giorni 15 dalla conoscenza del fatto) alla Commissione giudicatrice la quale inoltrerà l'invito alla opzione di uno dei due sussidi. Il soggetto invitato dovrà comunicare l'opzione entro giorni 7 pena la decadenza del beneficio. Il soggetto decaduto sarà tenuto a restituire in tutto o in parte (a seconda della decorrenza della causa di decadenza) il sussidio già fruito e non spettante.

ART. 14 CONTROLLO CONDOTTA BORSISTI BENEFICIARI.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha facoltà di nominare, ai fini di garantire il rispetto del presente regolamento, un soggetto visitatore, tra i membri del Consiglio o tra i cittadini di Todi, "*distinti per intelligenza nelle cose agricole e per filantropia*".

ART. 15 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le disposizioni previste dal D.lgs 5 maggio 2001, n°.207, dalla legge 17 luglio 1890, n°. 6972 e dal regolamento di contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n.99 e s.i.m.

Todi, 10 ottobre 2005

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente
La Consolazione E.T.A.B.

² Cfr. Art.VI Statuto O.P. Consolazione – Todi 18.8.1868.